

LEGGE

del ...

che modifica la legge sulla protezione degli animali

Articolo 1. Nella legge sulla protezione degli animali del 21 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1580), all'articolo 12, dopo il paragrafo 4b, è aggiunto il paragrafo 4c, così formulato:

"4c. È vietato l'allevamento di animali da pelliccia, ad eccezione del coniglio, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della legge del 10 dicembre 2020 sull'organizzazione dell'allevamento e della riproduzione degli animali da allevamento (Gazzetta ufficiale del 2021, voce 36), a fini commerciali, in particolare per ricavarne pellicce o altre parti di animali."

Articolo 2. Gli operatori e gli agricoltori che svolgono le attività di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata dall'articolo 1 alla data di entrata in vigore della legge sono autorizzati a svolgerle fino al 1° gennaio 2029 sulla base delle disposizioni vigenti.

Articolo 3. 1. Gli operatori o gli agricoltori di cui all'articolo 2 hanno il diritto di chiedere al tesoro di Stato il risarcimento delle perdite finanziarie subite a causa della necessità di conformarsi alla disposizione dell'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1.

2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 comprende l'indennizzo per la perdita finanziaria, senza il beneficio che l'operatore o agricoltore avrebbe potuto ottenere se la perdita non si fosse verificata.

Articolo 4. 1. Il risarcimento è fissato al 25 % del reddito medio annuo dell'operatore o dell'agricoltore di cui all'articolo 2, di seguito denominato il "richiedente", derivante dalle attività di cui all'articolo 2 nel periodo dal 2021 al 2023 che ha posto fine alle attività prima del 1° gennaio 2025.

2. Il risarcimento è fissato al 20 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dalle attività di cui all'articolo 2 svolte da quest'ultimo nel periodo dal 2021 al 2023 che ha posto fine alle attività prima del 1° gennaio 2026.

3. Il risarcimento è fissato al 15 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dalle attività di cui all'articolo 2 svolte da quest'ultimo nel periodo dal 2021 al 2023 che ha posto fine alle attività prima del 1° gennaio 2027.

4. Il risarcimento è fissato al 10 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dalle attività di cui all'articolo 2 svolte da quest'ultimo nel periodo dal 2021 al 2023 che ha posto fine alle attività prima del 1° gennaio 2028.

5. Il risarcimento è fissato al 5 % del reddito medio annuo del richiedente derivante dalle attività di cui all'articolo 2 svolte da quest'ultimo nel periodo dal 2021 al 2023 che ha posto fine alle attività prima del 1° gennaio 2029.

Articolo 5. 1. Il risarcimento è concesso su richiesta scritta del richiedente, presentata al ministro responsabile per l'agricoltura.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 include:

- 1) l'indicazione dell'autorità a cui è rivolta la richiesta e della questione cui si riferisce;
- 2) il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;
- 3) informazioni sul reddito di cui all'articolo 4;
- 4) la data di cessazione delle attività di cui all'articolo 2;
- 5) il numero del conto bancario sul quale deve essere pagato il risarcimento;
- 6) la data e la firma della persona che presenta la domanda.

3. La richiesta è corredata dei seguenti documenti giustificativi:

- 1) informazioni sul reddito di cui all'articolo 4;
- 2) la data di cessazione delle attività di cui all'articolo 2, come stabilito dal veterinario distrettuale competente in relazione alla richiesta di cui all'articolo 7 della legge sulla protezione della salute animale e sul controllo delle malattie infettive degli animali dell'11 marzo 2004 (Gazzetta ufficiale del 2023, voce 1075).

Articolo 6. 1. La decisione sul risarcimento è presa dal ministro responsabile per l'agricoltura.

2. Al fine di verificare i dati contenuti nella richiesta, il ministro responsabile per l'agricoltura può effettuare o far effettuare degli audit. Se l'importo del risarcimento supera 100 000 PLN, l'audit è obbligatorio.

3. Il ministro dell'agricoltura adotta una decisione sul risarcimento entro e non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale decisione è definitiva.

4. Il risarcimento è versato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione al richiedente.

5. Se il richiedente ha arretrati di debiti pubblici alla data del risarcimento, tali arretrati sono soggetti a deduzione dall'indennizzo dovuto.

Articolo 7. 1. Un richiedente che non sia soddisfatto di una decisione sul risarcimento può adire i tribunali ordinari entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sulla questione.

2. La proposizione di un ricorso di cui al paragrafo 1 non sospende l'esecuzione della decisione.

3. Il tesoro di Stato è rappresentato dal ministro responsabile per l'agricoltura nelle cause dinanzi alla corte comune di cui al paragrafo 1.

4. Non è riscosso alcun diritto sull'azione di risarcimento proposta da un richiedente.

Articolo 8. Salvo disposizione contraria, le disposizioni del codice di procedura amministrativa si applicano al procedimento nei casi di cui all'articolo 6.

Articolo 9. La domanda di risarcimento si prescrive in un anno a decorrere dalla data in cui il richiedente ha cessato le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 10. La domanda di risarcimento è trasmessa ai successori legali del richiedente.

Articolo 11. Un dipendente dell'operatore o dell'agricoltore cui si fa riferimento all'articolo 2 il cui rapporto di lavoro è cessato a causa della necessità di rispettare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4c, della legge modificata all'articolo 1, ha diritto a un'indennità una tantum pari a tre mesi di retribuzione, determinata conformemente alle norme applicabili al calcolo dell'equivalente in contanti per le ferie annuali. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della legge del 13 marzo 2003 sulle norme speciali per la cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti per motivi non connessi ai dipendenti (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 61).

Articolo 12. Il reddito da risarcimento non costituisce reddito ai sensi delle disposizioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle disposizioni relative all'imposta sul reddito delle società.

Articolo 13. La legge entra in vigore 14 giorni dopo la sua pubblicazione.